

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione sesta penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Costanzo Angelo - Presidente -

Dott. Di Stefano P. - rel. Consigliere -

Dott. Ricciarelli Massimo - Consigliere -

Dott. Patterno Radusa Benedet - Consigliere -

Dott. D'Arcangelo Fabrizi - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

## SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Tizia, nata il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 17/11/2020 della Corte di appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Pierluigi Di Stefano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. Epidendio Tomaso, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Udito l'avvocato Massimiliano Manzo, difensore della parte civile, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Udito l'avvocato Ugo Ronchi, difensore di fiducia di Caio che si è riportato alla memoria depositata.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Firenze, a seguito di gravame interposto dall'imputato Caio avverso la sentenza emessa in data 12 ottobre 2016 dal Giudice per l'Udienza preliminare del Tribunale di Prato, in riforma della decisione ha assolto il predetto imputato dai reati di cui agli artt. 81 cpv., 572, 582, 585 e 576 c.p., art. 61 c.p., nn. 2 e 4 (per aver maltrattato, mediante più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, la moglie Tizia. e i propri figli minori Mevio e Sempronio, sottoponendoli a reiterate vessazioni fisiche, psicologiche e morali), perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la parte civile Tizia, anche in qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori Mevio e Sempronio, persone offese e costituite parte civile nel medesimo processo, deducendo a mezzo del difensore:

2.1 Con il primo motivo, l'erronea applicazione della legge penale in merito agli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 572 c.p., in quanto la Corte ha ritenuto non sufficiente ai fini dell'integrazione del requisito essenziale dell'abitualità della condotta i due giorni a settimana nei quali l'imputato poteva frequentare i propri figli e durante i quali si ritenevano commesse le condotte, definendo, invece, queste ultime come episodi isolati e sporadici. Richiamandosi l'orientamento della giurisprudenza di

legittimità (Sez. 3, n. 6724 del 22.11.2017, dep. 2018, rv. 272452 - 01), si ritiene che non sia necessario che gli atti delittuosi siano posti in essere per un periodo prolungato, piuttosto che vi sia ripetizione nel tempo tale da generare timore, ovvero un clima di soggezione nelle persone offese.

2.2 Con il secondo motivo, mancanza di motivazione riguardo allo scostamento dalla relazione del CTU sull'attendibilità dei minori e dalla sentenza di primo grado, in quanto la Corte ha ribaltato le valutazioni svolte dal GIP, senza tuttavia fornire una specifica motivazione sugli elementi dai quali ha desunto l'erroneità della perizia psicologica del CTU.

Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

L'imputato si è difeso con memoria.

### RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo risulta manifestamente infondato.

Il reato di cui all'art. 572 c.p. richiede, ai fini della configurabilità, l'elemento dell'abitudine (Sez. 6, sent. n. 4636 del 28.02.1995 dep. 1995, rv. 201148-01). I fatti commissivi ed omissivi rilevano penalmente solo attraverso la loro reiterazione nel tempo, allorché vi sia un numero minimo di condotte collegate tra di loro per mezzo di un nesso di abitudine. E' necessario, dunque, che le condotte non siano meramente sporadiche, piuttosto che siano la manifestazione di una persistente attività vessatoria, tale da generare un regime di vita persecutorio ed umiliante.

Occorre sottolineare che, anche in presenza di assenza di convivenza dei genitori, il reato si integra nel caso di filiazione non occasionale, bensì frutto di una relazione sentimentale non più attuale, dalla quale è sorta l'aspettativa di un vincolo di solidarietà, differente dai doveri legati alla condivisa genitorialità. Infatti, solo in caso di disgregazione effettiva dell'originario nucleo familiare e, conseguentemente, di cessazione del rapporto di reciproca assistenza morale ed effettiva, si esclude la configurabilità del reato.

Ciò posto, nel caso di specie Caio, pur non convivendo con i minori, era autorizzato a vederli due volte a settimana, per cui non manca l'elemento della convivenza, ma si poneva, invece, la necessità di accertare se le condotte contestate siano idonee o meno ad integrare il requisito dell'abitudine dei maltrattamenti in famiglia. La Corte di Appello di Firenze, invero, ha correttamente applicato l'art. 572 c.p. in quanto, a seguito dell'individuazione delle condotte contestate, di cui solo tre ritenute provate sulla base delle dichiarazioni di entrambi i minori, ha rilevato come si trattasse di singoli episodi non reiterati, bensì isolati, dunque non idonei a configurare il reato di maltrattamenti. Diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, quindi, la Corte di appello ha applicato correttamente la norma incriminatrice in riferimento ai fatti accertati.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Nell'ambito delle prove scientifiche, il giudice di legittimità non ha il compito di stabilire l'attendibilità delle acquisizioni ovvero se l'apprezzamento del giudice di merito sia corretto, potendosi pronunciare solo sulla razionalità e logicità dell'approccio di tale giudice. Quindi, non può valutare differientemente gli esiti della prova scientifica, trattandosi di un accertamento di fatto (per tutte, Sez. 1, sent. n. 58465 del 10.10.2018, rv. 276151-01).

Con particolare riguardo al tema delle dichiarazioni rese da minori quali persone offese, occorre considerare sia la coerenza di esse, sia tutte le altre circostanze che potrebbero influire sull'attendibilità di tali soggetti. Invero, si distinguono due accertamenti da effettuare nei confronti del minore, da un lato, quello volto a verificare la sua capacità a testimoniare, per comprendere se riesca a percepire o meno la realtà e riferire rispetto a determinati accadimenti, dall'altro, la valutazione di attendibilità, riguardante la veridicità di quanto dichiarato (Sez. 3, sent. n. 15207 del 26.11.2019, dep. 2020, rv. 278780-01).

La Corte di Appello di Firenze ha adeguatamente motivato in merito allo scostamento della propria valutazione da quella del CTU sull'attendibilità dei minori e dalla sentenza di primo grado, in quanto, partendo dall'illogicità delle conclusioni della sentenza ha analizzato le varie condotte con relative dichiarazioni rese dai minori, individuando le ragioni indicative di una scarsa attendibilità -, in primis, l'impeto di Mevio di arricchire con molti dettagli i fatti, in secundis, l'alterazione delle dichiarazioni dovuta alle interferenze di Caia. - e, quindi, della impossibilità di giungere ad un giudizio di certezza sulle condotte contestate.

Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2022